

Assicurazione d'infortunio per decesso e invalidità (K)

Condizioni speciali in complemento alle CGA Edizione 01.2023

Contratto

Scopo K art. 1

Ci facciamo carico delle prestazioni a seguito di un infortunio o di una lesione corporale equiparata all'infortunio.

Disdetta K art. 2

Può disdire l'assicurazione per la fine di ogni mese per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Prestazioni

Sommario K art. 3

Decesso

- Versiamo la somma assicurata in caso di decesso, se l'infortunio è causa del decesso immediatamente dopo o entro 5 anni dal giorno dell'infortunio.
- Gli aventi diritto sono i vostri beneficiari. In caso di mancanza di una sequenza di beneficiari, vale l'ordine di successione stabilito dalla legge ad eccezione degli enti pubblici. In assenza degli aventi diritto, prendiamo a nostro carico le spese funebri.

Invalidità

- ¹ In caso di invalidità versiamo la somma assicurata per una invalidità presunta irreversibile e in funzione della sua percentuale determinata dalle seguenti disposizioni.
- Le rimborsiamo l'indennità di invalidità non appena il grado dell'invalidità irreversibile è stato constatato, ma al più tardi entro 5 anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio.

Grado d'invalidità K art. 4

¹ Il grado di invalidità è determinato in funzione delle seguenti percentuali (tabella):

Invalidità	Grado in %
Perdita di entrambe le braccia oppure mani, di entrambe le gambe oppure pie- di, oppure di un braccio o una mano contemporaneamente ad una gamba o un piede, paralisi totale, malattie mentali incurabili che escludono qualsiasi atto ra- gionevole e cecità totale.	100
braccio	70
avambraccio	65
mano	60
pollice, con parte del metacarpo	25
pollice, senza parte del metacarpo	22



Invalidità	Grado in %
prima falange del pollice	10
indice	15
medio	10
anulare	9
mignolo	7
gamba, parte superiore	60
gamba, parte inferiore	50
un piede	45
un alluce	9
altre dita del piede, ognuno	3
facoltà visiva di un occhio	30
facoltà visiva del secondo occhio per monocoli	70
udito di ambo gli orecchi	60
udito di un orecchio	15
udito di un orecchio, se l'udito dell'altro orecchio era stato perso già prima 45 dell'infortunio.	45
rene	20
senso dell'olfatto	10
senso del gusto	10
milza	10

- ² L'incapacità totale d'uso di membra e organi è equiparato alla perdita degli stessi.
- ³ In caso di perdita parziale o d'incapacità d'uso parziale, la percentuale si riduce proporzionalmente.
- Per menomazioni alla salute non menzionate nell'elenco precedente, il grado d'invalidità si determina in base agli accertamenti medici in analogia alle percentuali sopraelencate, tenendo conto che in caso di disturbi psichici o nervosi si presume ci sia una lesione organica al sistema nervoso.
- ⁵ Se i danni causati dall'infortunio coinvolgono più parti o organi del corpo, le percentuali vengono addizionate. Tuttavia il grado di invalidità non supererà mai il 100 per cento.
- Per una grave e permanente deformazione del corpo umano, dovuto ad un infortunio, (danni estetici come p.es. cicatrici) per la quale non è dovuta una prestazione d'invalidità, ma che, dal profilo psichico, costituisse un ostacolo all'avvenire economico o alla posizione sociale dell'assicurato, ci facciamo carico del: 10 % della somma convenuta per l'invalidità in caso di deturpazione facciale; 5 % di questa somma per la deformazione di altre parti del corpo normalmente visibili.



Indennità in caso d'invalidità K art. 5

- Se il grado d'invalidità è inferiore o uguale al 25 %, calcoliamo l'indennità in caso di invalidità in base all'importo semplice della somma d'assicurazione.
- ² Se il grado d'invalidità supera il 25 %, aumentiamo l'indennità in base al seguente schema:

da %	a %								
26	28	41	73	56	130	71	205	86	280
27	31	42	76	57	135	72	210	87	285
28	34	43	79	58	140	73	215	88	290
29	37	44	82	59	145	74	220	89	295
30	40	45	85	60	150	75	225	90	300
31	43	46	88	61	155	76	230	91	305
32	46	47	91	62	160	77	235	92	310
33	49	48	94	63	165	78	240	93	315
34	52	49	97	64	170	79	245	94	320
35	55	50	100	65	175	80	250	95	325
36	58	51	105	66	180	81	255	96	330
37	61	52	110	+7	185	82	260	97	335
38	64	53	115	68	190	83	265	98	340
39	67	54	120	69	195	84	270	99	345
40	70	55	125	70	200	85	275	100	350

Stato anteriore causa concomitante e imputazione K art. 6

- ¹ Se prima dell'infortunio Lei aveva già un'invalidità, versiamo la differenza tra le somme d'invalidità che risultano da questa assicurazione infortuni in base ai gradi di invalidità riconosciuti prima e dopo l'infortunio.
- ² Se i danni alla salute sono riconducibili solo parzialmente all'avvenimento assicurato, le prestazioni saranno proporzionalmente ridotte in seguito a valutazione competente.
- ³ In caso di decesso, le eventuali prestazioni di invalidità erogate da questo contratto saranno imputate sulla prestazione in caso di decesso.

Costi per la riconversione professionale K art. 7

Ci facciamo carico dei costi che insorgono per la riconversione professionale, se quest'ultima si impone in seguito ad un infortunio assicurato. Le prestazioni sono versate in complemento all'AI, e raggiungono al massimo il 10 % della somma d'invalidità assicurata.



Esclusioni K art. 8

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, non vengono erogate prestazioni se:

- gli infortuni non sono stati comunicati entro 5 giorni;
- i casi di decesso non vengono comunicati entro 48 ore;
- le informazioni necessare per constatare l'evento assicurato non sono fornite;
- si impediscono gli esami;
- si rifiuta il consenso per procedere alle chiarificazioni indispensabili.

Fasce d'età

Passaggio alla fascia d'età successiva K art. 9

L'ammontare del premio della sua assicurazione complementare è calcolato applicando una tariffa che dipende dall'età anagrafica. Il passaggio alla fascia d'età successiva comporta normalmente un aumento del premio e avviene in data 1° gennaio dell'anno in cui si raggiunge l'età di riferimento.

Sono previste le seguenti fasce d'età: 0-18; oltre i 19 anni.

Berna, 1° giugno 2022 KPT Assicurazioni SA